

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELL'ESECUZIONE DELLE
PROCEDURE DI "ISTRUTTORIA, CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE" NONCHÉ DELLE
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO DI CUI ALL'ORDINANZA n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi**

tra

Il Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122, Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA), il 17/05/1955, - in seguito indicato anche come "Commissario"

e

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito Agenzia, con sede legale in Roma – Via Calabria n. 46 iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001, rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri, di seguito Agenzia.

PREMESSO

- che D.L. 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122;
- che l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del sopra citato D.L. 6 giugno 2012, n. 74, disposta dall'art. 67-septies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

- che l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare l'articolo 3 "Soggetto Incaricato dell'istruttoria – SII" con il quale si dispone che l'istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario che ne individua altresì l'articolazione funzionale e la sua composizione;
- che l'ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012, del Commissario relativa all'istituzione del soggetto incaricato dell'istruttoria SII, previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012;
- che il punto 11, della citata Ordinanza n. 75/2012 che individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia) del Ministero dello Sviluppo Economico, come la società che svolgerà le attività afferenti alle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione" nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
- che il successivo punto 12 della medesima Ordinanza che stabilisce che i rapporti tra il Commissario e l'Agenzia saranno oggetto di convenzioni adottate con successivi provvedimenti;
- che con lettera del 14 dicembre 2012 (CR.2012. 0008909). il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, ha manifestato la necessità, viste le note caratteristiche di urgenza della fattispecie, di dare avvio al rapporto di collaborazione con L'Agenzia già nelle more del perfezionamento della presente convenzione;
- che l'Ordinanza 15/2013 "*Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012 e dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012*" interviene modificando la succitata Ordinanze 57/2012 anche in riferimento alle attività affidate al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria;
- che l'Ordinanza 42/2013 "*Modifiche all'Ordinanza n.57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre e dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013*";
- che l'Ordinanza 23/2013 "*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012*" e in particolare il punto 2) del dispositivo con cui si prevede che le procedure amministrative connesse alle attività di cui all'Allegato A) della medesima Ordinanza siano espletate dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente Errani in qualità di Commissario, "*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) previsto dall'art.3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012*", in particolare l'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata è svolta all'interno dell'Area di Coordinamento "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo" articolazione del SII;
- che l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

- che l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999 prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa;
- che l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa", e demanda al Ministro dello Sviluppo Economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- che la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1);
- che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
- che il D. Lgs. 1/1999 stabilisce, inoltre, che le amministrazioni statali possono decidere di affidare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. lo svolgimento di attività strumentali al perseguimento di finalità pubbliche e collegate alle attività proprie dell'Agenzia medesima, anche con l'apporto di propri fondi, disciplinando i relativi rapporti attraverso apposite convenzioni, il cui contenuto minimo è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- che, ai sensi del citato D. Lgs. 1/1999, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, delle società operative da essa costituite e controllate;
- che l'utilizzo del criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base delle tariffe relative ai tre livelli di professionalità individuate nell'allegato di rendicontazione è stato già utilizzato da Dall'Agenzia in numerose convenzioni stipulate con le Amministrazioni centrali soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- che, per quanto riguarda le attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia, anche per tramite la società controllata Invitalia Attività Produttive S.p.A. ("IAP"), è in possesso di specifiche ed adeguate competenze per realizzare dette attività;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Commissario e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA (di seguito definiti congiuntamente "Parti") convengono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto dell'incarico)

1. Il Commissario, in attuazione di quanto previsto dal punto 11, della Ordinanza n. 75/2012, citata in premessa, incarica l'Agenzia di supportarlo nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di "Istruttoria, concessione, liquidazione" nonché delle attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 "*Criteria e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*" e s.m.i e di cui all'Ordinanza 23/2013 "*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012*" e s.m.i

2. Le attività oggetto dell'incarico sono dettagliatamente descritte nell'Allegato A "Scheda Descrizione Attività" alla presente Convenzione.

Articolo 3

(Esecuzione dell'incarico)

1. Per l'esecuzione dell'incarico, l'Agenzia si avvarrà del proprio personale interno, delle sue società interamente controllate ed in particolare, come citato in premessa, della società Invitalia Attività Produttive S.p.A., IAP, e del personale di queste ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti e nei limiti massimi del 15% dell'importo totale di cui all'articolo 7, comma 1, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.

2. L'Agenzia destinerà, secondo le modalità descritte nell'Allegato A "Scheda Descrizione Attività", un contingente di personale dotato delle necessarie specifiche competenze professionali, che sarà autorizzato a svolgere le attività di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione anche presso gli uffici del Committente, operando in sinergia con i funzionari referenti del Committente medesimo.

3. Il Commissario si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione dell'Attività.

4. L'Agenzia, operando nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, assume piena responsabilità su attività e procedure svolte per l'esecuzione dell'incarico, ivi compreso l'approvvigionamento di beni e servizi.

Articolo 4

(Durata)

1. Le attività oggetto della presente convenzione, partite a seguito dell'ordinanza 57/2012 e smi, si concluderanno entro il 31/12/2015.

Articolo 5

(Referenti)

1. I Referenti della presente Convenzione per il Commissario sono la dott.ssa Morena Diazzi Direttore Generale Attività produttive, Commercio, Turismo e il dott. Valtiero Mazzotti Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, attività faunistico-venatorie, della Regione Emilia-Romagna, per le rispettive aree di Coordinamento del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I) assegnate ai sensi dell'ordinanza n.75/2012 e s.m.i.

2. I Referenti della presente Convenzione per l'Agenzia sono il dott. Bernardo Mattarella, Dirigente Responsabile della funzione Finanza e Impresa. La dott.ssa Carmela D'Amato e il dott. Piero Bracci Testasecca, dirigenti della medesima funzione Finanza e Impresa .

3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente Convenzione.

Articolo 6

(Verifiche intermedie)

1. A partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione l'Agenzia, su motivata richiesta del Commissario, presenterà relazioni sulle attività svolte e sull'avanzamento dell'incarico al fine di valutare la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione.

Articolo 7

(Corrispettivo)

1. Per l'esecuzione delle attività di supporto oggetto della presente Convenzione, ivi comprese quelle già effettuate dall'Agenzia nelle more del perfezionamento del presente atto, il Commissario riconosce all'Agenzia medesima un corrispettivo massimo pari ad euro 18 milioni e 500 mila (€ 18.500.000,00) IVA inclusa, come specificato nell'Allegato B "Quadro Economico".

2. L'importo massimo di cui al comma precedente potrà essere incrementato o ridotto, mediante apposito atto modificativo ai sensi del successivo art. 10, sulla base delle risultanze delle verifiche intermedie dell'attività svolta, con efficacia dalla prima rendicontazione utile.

Articolo 8

(Modalità e criteri di rendicontazione)

1. L'Agenzia provvede, su base semestrale, alla rendicontazione nei confronti del Commissario secondo le modalità indicate all'Allegato C "Disciplinare di Rendicontazione" e indicando, nello specifico:
 - a) il quadro delle risorse professionali impiegate, valorizzate secondo il criterio dei giorni-uomo, in base ai corrispettivi giornalieri di cui all'Allegato C "Disciplinare di Rendicontazione";
 - b) l'elenco dei costi effettivi sostenuti per l'approvvigionamento dall'esterno di beni e servizi previsti e utilizzati per la realizzazione dei compiti ad essa affidati. Tali costi devono essere singolarmente documentati;
 - c) la relazione sulle attività compiute nel semestre di riferimento.
2. L'Agenzia provvederà a predisporre ed allegare, all'ultima rendicontazione, una relazione finale delle attività realizzate.

Articolo 9

(Modalità di pagamento)

1. L'emissione dei mandati di pagamento per i corrispettivi dovuti all'Agenzia, a valere sulla provvista finanziaria dell'incarico affidato, avviene entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione semestrale di cui al precedente articolo 8, all'esito positivo delle verifiche svolte dal Committente sulla documentazione ricevuta.
2. Il Commissario procede al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia non appena disponibile la provvista finanziaria della presente Convenzione. Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità della predetta provvista finanziaria, qualora non imputabile al Commissario, non comporta la maturazione di interessi e penali.
3. In ragione di quanto previsto dal successivo articolo 17 comma 2, una quota pari al 10% dell'importo di cui all'articolo 7, sarà pagata all'Agenzia entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente Convenzione, dietro presentazione di una Relazione Illustrativa delle attività già svolte in ragione dell'urgenza di cui all'articolo 16 comma 2 della presente Convenzione, che saranno rendicontate secondo le modalità stabilite dall'Allegato C "Disciplinare di Rendicontazione". In sede di prima rendicontazione, si provvederà al conguaglio degli importi sulla base dei corrispettivi maturati in relazione all'attività effettivamente svolta.

Articolo 10

(Proroghe, Rinnovi, Modifiche)

1. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto. In particolare eventuale rinnovi potranno essere concordati al limito

scopo della conclusione delle attività connesse alla gestione dello stato di emergenza e comunque formalizzati sulla base della normativa vigente.

Articolo 11

(Incompatibilità e Riservatezza)

1. Invitalia assicura il rispetto dell'assenza di incompatibilità dei suoi funzionari con l'attività svolta.
2. Resta inoltre tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati . In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.

Articolo 12

(Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali)

L'Agenzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali di cui il Commissario per la Ricostruzione (di seguito Commissario) è Titolare. Tali trattamenti, per mere esigenze organizzative, sono stati censiti dalle singole Strutture della Regione Emilia-Romagna, di cui il Commissario si avvale ai sensi della D.G.R. 2066/2012 .La presente designazione deve intendersi valida anche per gli eventuali trattamenti che in futuro potranno essere affidati all'Agenzia nell'ambito del presente incarico e che, ad esempio, possono riguardare ulteriori attività necessarie per la gestione degli adempimenti relativi alle Ordinanze commissariali nn. 57/2012 e s.m.i. e 23/2013 e smi

2. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati di seguito:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e dai Disciplinari tecnici di seguito riportati:
 - determinazione n. 6928/2009"Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'ente per l'attività lavorativa (Allegato A) con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche (Allegato B) ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni (Allegato C), da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;

- Determinazione n. 2649/2007 “Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della regione Emilia-Romagna;
 - Determinazione n. 14852/2011 “Disciplinare tecnico per utenti sull’utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell’assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna”;
- b) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 al Titolare del trattamento e, specificatamente, alla casella di posta elettronica attprod@regione.emilia-romagna.it e agrdga@regione.emilia-romagna.it;
- c) fornire al Titolare del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;
- d) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati; queste devono richiamare espressamente i Disciplinari tecnici di cui alla lettera a)
- e) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D.lgs. 196/2003;
3. Relativamente al compito di cui alla lettera e), si richiede di attestare

§ di aver effettuato l’individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;

§ di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all’Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;

§ di aver implementato tutte le misure idonee di cui all’art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell’art. 2050 c.c

4. Con successiva comunicazione saranno indicati i trattamenti di dati personali per i quali il Responsabile esterno è designato con la presente Convenzione e saranno trasmessi, in formato elettronico, i Disciplinari tecnici menzionati al punto 2.

Articolo 13

(Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)

Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 81/2008, si riportano nell’Allegato D “Anagrafica e figure tecniche impresa affidataria” una descrizione della struttura organizzativa dell’impresa affidataria, con particolare riferimento alla tematica della sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 14

(Diritto di recesso)

1. Il Commissario può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell’Agenzia, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti, provvedimenti o motivate decisioni del Commissario, che modifichino la situazione esistente

all'atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute fino alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, anche se non materialmente effettuate, risultino già vincolate.

Articolo 15

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Bologna.

Articolo 16

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

Articolo 17

(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione entrerà in vigore al momento dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, prevista dal punto 4.2.2. della direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dall'articolo 1, comma 1, punto 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 Settembre 2007, come modificato dal D.M. del 21 dicembre 2007, di individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, richiesta dall'Agenzia con nota del 10 maggio 2013, prot. 10270/ANC e avrà effetti nei riguardi del Commissario solo dopo l'eventuale registrazione nei modi di legge.

2. Tuttavia, al fine di rispondere alle particolari ragioni di urgenza per cui il Commissario, nello stipulare il presente atto, agisce in virtù di specifiche disposizioni normative, l'Agenzia si impegna a procedere, nelle more del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma che precede, a tutte le attività richieste dal Commissario ed il Commissario si impegna a riconoscere all'Agenzia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime

3. La presente Convenzione è redatta in tre originali, dei quali due per il Commissario ed uno per Agenzia.

Allegati:

- A "Scheda descrizione attività"
- B "Quadro economico"
- C "Disciplinare di rendicontazione"
- D "Anagrafica e figure tecniche impresa affidataria"

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna _____

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Vasco Errani



Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Dott. Domenico Arcuri
